



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

ASSE 1 – Occupazione

Obiettivo Tematico 8

Priorità d'investimento: 8v

Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

Obiettivo specifico: 8.6

Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

Tipologia di azione: 8.6.1

Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

Intervento 30

“Prepararsi al cambiamento per prevenire le crisi aziendali”

AVVISO A

per il finanziamento di interventi formativi di riqualificazione dei lavoratori

Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

Indice

ARTICOLO 1) SINTESI.....	3
ARTICOLO 2) PERCHÉ “PREPARARSI AL CAMBIAMENTO PER PREVENIRE LE CRISI AZIENDALI”?	3
ARTICOLO 3) COSA FINANZIA?	4
ARTICOLO 4) CHI SONO I DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE?	4
ARTICOLO 5) QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE LA FORMAZIONE?.....	4
ARTICOLO 6) QUANTE RISORSE SONO DISPONIBILI E A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO MASSIMO? ...	5
ARTICOLO 7) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?.....	6
ARTICOLO 8) CHI PUÒ EROGARE LA FORMAZIONE?	7
ARTICOLO 9) AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E CALCOLO DELLA SOVVENZIONE	8
ARTICOLO 10) COME PRESENTARE LA CANDIDATURA?	10
ARTICOLO 11) COME LA REGIONE ABRUZZO ESAMINA LE CANDIDATURE.....	10
ARTICOLO 12) COSA DEVE FARE L’IMPRESA UNA VOLTA CHE IL PROGETTO È STATO FINANZIATO?.....	13
ARTICOLO 13) CHE COSA SI INTENDE PER REGIME DI AIUTO “IN ESENZIONE”	14
ARTICOLO 14) ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	15
ARTICOLO 15) QUANDO LA SOVVENZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA?	15
ARTICOLO 16) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	16
ARTICOLO 17) TUTELA DELLA PRIVACY	17
ARTICOLO 18) INFORMAZIONI GENERALI.....	17
ARTICOLO 19) ALLEGATI.....	17
ARTICOLO 20) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	18
APPENDICE – ELENCO DEI COMUNI UBICATI NELL’AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA – VALLE DEL TRONTO PICENO.....	21

Articolo 1) Sintesi

1. L'Intervento 30 "Prepararsi al cambiamento per prevenire le crisi aziendali" del PO FSE 2017-2019, approvato con la D.G.R. n. 526 del 26/09/2017, sostiene le imprese che presentano un piano di recupero occupazionale, oggetto di specifico Accordo con la Regione Abruzzo, che preveda appositi percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione dei lavoratori al fine di consolidare la loro posizione in azienda, o favorirne la transizione verso una nuova collocazione professionale.
2. L'Intervento in oggetto si realizza attraverso la pubblicazione di due dispositivi di selezione (Avviso A e Avviso B) aventi le medesime finalità e i medesimi destinatari. Al fine di agevolare la più efficiente gestione della misura il presente Avviso (Avviso A) si attua secondo le prescrizioni del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.; il parallelo e contestuale Avviso (Avviso B) fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013. È onere dell'impresa candidata opzionare per l'una o per l'altra procedura di selezione.
3. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo finanzia due Linee di intervento parallele:
 - a) **Linea 1:** destinata alle imprese **che presentano progetti formativi per i propri dipendenti, con sede di svolgimento in un'Area di crisi industriale complessa**, di cui all'art. 27 del D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. in L. 7.08.2012, n. 134, riconosciuta dal competente Ministero, che hanno stipulato, a norma dell'art. 44, co. 11 bis, del D.Lgs. n. 148/2015, un Accordo di integrazione salariale straordinaria in sede governativa, previa presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di formazione concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;
 - b) **Linea 2:** destinata alle imprese che hanno stipulato un Accordo di integrazione salariale straordinaria, a norma dell'art. 21, co. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 148/2015.
4. L'Avviso prevede una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse.
5. I Progetti formativi finanziabili devono essere presentati esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Abruzzo.
6. La Regione Abruzzo attua il presente Avviso nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013, garantendo, rispettivamente, la promozione della parità fra uomini e donne, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile.
7. Il presente Avviso concorre alla realizzazione dell'indicatore di performance CO05 – i lavoratori compresi i lavoratori autonomi e alla realizzazione dell'indicatore di risultato CR07 – partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

Articolo 2) Perché "Prepararsi al cambiamento per prevenire le crisi aziendali"?

1. Il Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2018-2019 ricomprende, tra gli obiettivi programmatici, la tutela degli insediamenti produttivi e della forza lavoro ivi impiegata, anche attraverso la messa in campo di azioni formative specifiche atte ad agevolare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese in situazioni di difficoltà con il fine di scongiurarne la definitiva fuoriuscita dal mercato.
2. La perdita di insediamenti produttivi complessi causa non solo l'arretramento nella capacità di creare ricchezza, con perdita di posti di lavoro diretti e impatto negativo sull'indotto, ma disperde un patrimonio di competenze e specializzazione e produce un disfacimento nelle relazioni di comunità di cui l'azienda è comunque un attore importante. Ulteriore fattore problematico è la rapidità della innovazione tecnologica e di processo cui le imprese e i lavoratori si adeguano con difficoltà.

3. Al fine di contrastare le criticità sopra evidenziate, il presente Avviso mette a disposizione delle imprese in sofferenza, ricomprese nelle tipologie di cui al precedente art. 1, co. 3, lett. a) e b), risorse per la formazione, al fine di migliorare la propria competitività e quella dei lavoratori coinvolti nei processi formativi.

Articolo 3) Cosa finanzia?

1. Il presente Avviso finanzia progetti formativi monoaziendali mirati alla riqualificazione del personale occupato delle imprese ricomprese nelle tipologie di cui all'art. 1, co. 3, lett. a) e b), al fine di garantirne, attraverso il potenziamento delle competenze, la permanenza in azienda ovvero la transizione verso una nuova collocazione professionale.

Articolo 4) Chi sono i destinatari delle attività formative?

1. Destinatari della Linea 1) sono i lavoratori dipendenti delle imprese¹ indicate al precedente art. 1, comma 3, lett. a);
2. Destinatari della Linea 2) sono i lavoratori dipendenti delle imprese¹ indicate al precedente art. 1, comma 3, lett. b).

Articolo 5) Quali caratteristiche deve avere la formazione?

1. I Progetti formativi devono rispondere a strategie di sviluppo aziendale. La formazione può essere associata, ad esempio, all'adattamento dei lavoratori alle innovazioni (nuovi macchinari, nuovi strumenti, nuovo software, nuovi processi, nuovi mercati) o ad una migliore o più efficace attuazione delle strategie organizzative aziendali (job rotation, job enrichment, job sharing).
2. La formazione deve essere direttamente collegata alle attività svolte/da svolgere da parte del lavoratore.
3. Non sono finanziabili attività formative organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale o regionale obbligatoria in materia di formazione.
4. Le attività formative devono essere avviate successivamente alla adozione del provvedimento di concessione e devono concludersi entro 8 mesi successivi all'avvio. Ai sensi dell'art. 6 del Reg (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. gli aiuti alla formazione sono infatti esentati da notifica se hanno un effetto incentivazione. Tale requisito è soddisfatto con la presentazione della domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività di formazione. La domanda di finanziamento deve riportare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:
 - a) nome e dimensioni (piccola, media, grande), dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto;
 - e) tipologia dell'aiuto.
5. A richiesta dell'impresa e solo in conseguenza di eventi circostanziati ed imprevedibili, può essere concessa una sola proroga per la conclusione fino ad un limite massimo di giorni 30 per interventi di durata fino a 200 ore e di giorni 60 per percorsi di durata superiore.
6. Gli interventi formativi devono essere svolti presso la sede delle aziende candidate come indicata sul progetto.
7. I docenti che l'azienda intende impegnare nell'attività formativa devono essere in possesso dei requisiti di cui alle Fasce A o B della Circolare 2/2009 del MLPS. I curricula devono essere

¹ Ai fini del presente Avviso si intendono le imprese di cui all'art. 20 del D.Lgs. 148/2015.

trasmessi in allegato al formulario di candidatura.

8. Al termine della formazione, il Soggetto erogatore deve rilasciare un Attestato di frequenza che rilevi, per singolo lavoratore formato, i *learning outcomes* conseguiti.

Articolo 6) Quante risorse sono disponibili e a quanto ammonta il finanziamento massimo?

1. Per la realizzazione dell'Intervento sono disponibili risorse complessive pari a **1.000.000,00 EUR**, ripartite tra le citate Linee di Intervento come segue:
 - **Linea 1 - 400.000,00 EUR;**
 - **Linea 2 - 600.000,00 EUR.**
2. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle stesse. Pertanto, la ripartizione delle risorse tra le due Linee di Intervento potrà essere oggetto di modifica a vantaggio della Linea che presenta un maggior numero di candidature idonee. Allo stesso modo, le economie eventualmente residuanti possono essere utilizzate per finanziare candidature utilmente collocate nelle graduatorie di cui all'Avviso parallelo (Avviso B), pubblicato a norma del Regolamento (UE) 1407/2013 (cfr. art. 1 , co. 2).
3. L'importo massimo del finanziamento pubblico concedibile per singolo lavoratore formato è pari a 5.000,00 EUR, fino ad un totale complessivo di 200.000,00 EUR per singolo progetto aziendale. Qualora l'importo del finanziamento pubblico venga rideterminato in ragione del rispetto del limite massimo per allievo, aumentando, in tal modo, la quota del cofinanziamento privato, il soggetto attuatore è tenuto a presentare i giustificativi di spesa anche per la quota parte non prevista nel piano economico a preventivo.
4. Ai sensi del co. 4 dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii, **l'intensità di aiuto non supera il 50 %** dei costi ammissibili. Essa può, tuttavia, essere **aumentata fino a un'intensità massima del 70 %** dei costi ammissibili, come da indicazioni che seguono:
 - a. **di 10 punti percentuali** se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b. **di 10 punti percentuali** per gli aiuti concessi alle medie imprese;
 - c. **di 20 punti percentuali** per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Con riferimento alla maggiorazione prevista al precedente comma 4, lett. a), a norma dell'art. 2, co. 3, del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii, per lavoratore con disabilità si intende:
 - chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale (*ai fini del presente Avviso si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi 104/92 e 68/1999*); o
 - chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (*in tale circostanza si rende necessaria comunque un'apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della ASL, da rendere disponibile in occasione di controlli*);
6. Con riferimento alla maggiorazione prevista al precedente comma 4, lett. a), rientra nella categoria di lavoratore svantaggiato, a norma dell'art. 2, co. 4, del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii, chiunque soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
 - avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);

- aver superato i 50 anni di età;
 - essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - essere occupato in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale.
7. Fermi restando i limiti stabiliti al paragrafo 11, art. 65, del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli aiuti individuali concessi nell'ambito del presente regime sono cumulabili con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa, per i medesimi costi ammissibili, a valere su altri regimi d'aiuto. La possibilità di cumulo con altri finanziamenti ricevuti dall'impresa per gli stessi costi ammissibili, ai fini del rispetto delle soglie nonché dell'intensità massima dell'aiuto, è soggetta al controllo preventivo sul rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 8 del Reg. (UE) 651/2014, mediante l'utilizzo, da parte del soggetto concedente, del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. A tal fine lo stesso soggetto concedente, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, assicura l'attivazione di adeguate forme di controllo sulle imprese richiedenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014.
8. La quota di cofinanziamento privato può essere assicurata dal mancato reddito dei lavoratori in formazione e/o da altre voci di costo ammissibili ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii..
9. Il regime di aiuti istituito ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. ammonta ad 1.000.000,00 EUR. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso e dura sino al 30/06/2021.
10. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. assicurano il rispetto delle condizioni ivi previste nonché quelle di cui ai capi I e II del medesimo Regolamento.

Articolo 7) Chi può presentare la domanda?

1. Possono presentare domanda le imprese di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- **Linea 1:**
 - presentazione di progetti formativi per i propri dipendenti, con sede di svolgimento in un'Area di crisi industriale complessa;
 - accordo sottoscritto in sede governativa, a norma dell'art. 44, co. 11 bis, del D.Lgs. n. 148/2015;
 - piano di riqualificazione professionale finalizzato alla rioccupazione dei lavoratori, condiviso con la Regione Abruzzo.
 - **Linea 2:**
 - Accordo sottoscritto a norma dell'art. 21, co. 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 148/2015.
2. Sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 3, art. 1, del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., per quanto attiene gli aiuti alla formazione oggetto del presente avviso, non possono candidarsi le imprese operanti nei settori esclusi dagli ambiti di applicazione del suddetto Regolamento. In particolare, il Regolamento non si applica:

- a. agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- b. agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- c. alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse dall'articolo 13 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.e ii..

Se un'impresa operante nel settore di cui alla precedente lettera a) opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., può presentare la propria candidatura e gli aiuti, ai sensi del citato Regolamento, possono essere concessi esclusivamente in relazione ai settori rientranti nel campo di applicazione, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del Regolamento medesimo.

3. Non possono candidarsi imprese che versano in stato di difficoltà a norma dell'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.²
4. Non possono, altresì, candidarsi le imprese che operano nel settore dei trasporti marittimi, di cui all'art. 31, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
5. E' assegnata una premialità per le imprese candidate aderenti alla Carta di Pescara.

Articolo 8) Chi può erogare la formazione?

1. Le imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso che svolgono attività formative per il proprio personale dipendente non sono obbligate a richiedere l'accreditamento per svolgere azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o orientamento finanziati con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale, come previsto dalla D.G.R. 31/03/2015, nr. 247, articolo 4, co. 6.

² Si intende per impresa in difficoltà un'impresa che soddisfi almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0."

2. Pertanto, le imprese possono erogare direttamente la formazione avvalendosi di formatori e/o soggetti fornitori terzi da esse liberamente scelti.
3. La relazione tra le imprese ed eventuali soggetti fornitori è di natura privata e questi ultimi non possono rivalersi nei confronti della Regione Abruzzo per eventuali inadempienze contrattuali.
4. La sede aziendale in cui viene erogata la formazione deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Articolo 9) Ammissibilità della spesa e calcolo della sovvenzione

1. Il valore della sovvenzione è calcolato attraverso ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alle previsioni dell'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1304/2013 del FSE che, conformemente all'art. 67 paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 5, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed ai fini della copertura dei restanti costi ammissibili, consente l'utilizzo del tasso forfettario fino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili.
2. I costi ammissibili sono esclusivamente quelli indicati al paragrafo 3 dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.
3. Ai fini del presente Avviso, il valore della sovvenzione è pari alla somma delle seguenti voci:
 - a. spese dirette di personale ammissibili ai sensi dell'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., come elencate al successivo comma 4;
 - b. importo forfettario fino ad un massimo del 40% delle spese dirette di personale di cui al precedente punto a).
4. Le spese dirette di personale di cui al paragrafo 3, punto a), da utilizzare quale **base di calcolo** per le spese forfettarie, sono:
 - spese relative ai docenti (di fascia A o di fascia B);
 - spese relative ai codocenti (di fascia A o di fascia B);
 - spese relative ai tutor;
 - spese relative al coordinatore dell'attività formativa.
5. Le spese dirette di personale sono quelle effettivamente sostenute dall'azienda per il personale interno e/o esterno e devono essere rendicontate con giustificativi di spesa.
6. Le spese di cui a paragrafo 3, lett. b), rimborsate con tasso forfettario fino al 40%, fanno riferimento alle voci di costo ammissibili ai sensi dell'art. 31, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014, come modificato dal Reg. (UE) 1084/2017, diverse dalle spese dirette di personale.
7. Le retribuzioni versate ai lavoratori in formazione³ non costituiscono costi diretti del personale e, quindi, possono rientrare nell'importo forfettario. Se il costo salariale è stato già finanziato per intero con un regime di aiuti, esso non può essere considerato tra le voci di costo ammissibili dell'aiuto alla formazione. Qualora il costo salariale sia stato finanziato in parte con un regime di aiuti, esso può essere considerato solo per la parte residua.
8. Di seguito un'esemplificazione della metodologia di calcolo del valore della sovvenzione:

Regime in esenzione Reg. (UE) n. 651/2014	
A.1	Spese relative ai docenti
A.2	Spese relative ai codocenti

³ La guida EGESIF 14-0017 chiarisce che "Neanche le indennità o le retribuzioni versate ai partecipanti ad operazioni FSE sono considerate costi per il personale".

A.3	Spese relative ai tutor
A.4	Spese relative al coordinatore dell'attività formativa
A	Totale costi diretti del personale costituente base di calcolo (A = A.1+A.2+ A.3+ A.4)
B	Importo forfettario (fino al 40% di A)
C	Totale costi ammissibili (A+B)
	Intensità massima di aiuto pubblico:
	<ul style="list-style-type: none"> • per piccole imprese 70% di C • per medie imprese 60% (elevabile a 70%) di C • per grandi imprese 50% (elevabile a 60%) di C
	Importo cofinanziamento privato:
	<ul style="list-style-type: none"> • per piccole imprese 30% di C • per medie imprese 40% (riducibile a 30%) di C • per grandi imprese 50% (riducibile a 40%) di C

9. I costi ricompresi nell'importo forfettizzato fino ad un massimo del 40% devono essere dettagliati nel Piano economico preventivo di cui all'Allegato 3.A.
10. Il finanziamento pubblico è pari alla percentuale massima prevista al precedente art. 6, co. 4, ed il cofinanziamento privato deve essere adeguatamente giustificato.
11. Gli eventuali costi inseriti nel Piano economico preventivo, differenti dai costi diretti di personale ammissibili ed eccedenti il 40%, sono da considerarsi cofinanziamento privato aggiuntivo che non concorre alla determinazione del costo totale del progetto e che riduce, proporzionalmente, la quota di finanziamento pubblico a valere sull'FSE. Tale cofinanziamento aggiuntivo è oggetto di punteggio premiale in sede di valutazione di merito, ove prevista.
12. Devono essere rispettati i massimali di costo previsti dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora la formazione sia erogata da consulenti, si prendono a riferimento i massimali di costo previsti per il personale docente.
13. Ai fini della determinazione dei costi per il personale interno, la tariffa oraria applicabile, secondo le previsioni dell'art. 68, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi lavorativi annui lordi documentati relativi almeno agli ultimi 12 mesi consecutivi antecedenti all'atto di concessione.
14. Nella progettazione dell'Intervento ed ai fini dell'ammissibilità della spesa devono essere rispettati i seguenti parametri:
 - a. il totale delle ore di docenza non deve superare il totale delle ore di formazione;
 - b. il totale delle ore di codocenza non deve superare il 40% delle ore di formazione;
 - c. il totale delle ore di tutor non deve superare l'80% delle ore di formazione;
 - d. il totale delle ore di coordinamento non può essere superiore al 50% del totale delle ore di formazione.
15. In fase di rendicontazione, qualunque riduzione dei costi diretti di personale ritenuti ammissibili comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente all'ammontare dichiarato su base forfettaria, ivi inclusa la quota di cofinanziamento privato.
16. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
17. La spesa è riconosciuta se sostenuta in data successiva al provvedimento di concessione e comunque non oltre gli otto mesi susseguenti all'avvio delle attività formative.

Articolo 10) Come presentare la candidatura?

1. Le candidature devono essere inviate **a partire dal 26/03/2018** esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo:

app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/

seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.
2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:
 - Allegato 1.A, Domanda di finanziamento in regola con l'imposta di bollo;
 - Allegato 2.A, Formulario di candidatura e copia dei curricula del personale docente;
 - Allegato 3.A, Piano economico preventivo e prospetto di calcolo della sovvenzione;
 - Allegato 4.A, Dichiarazione di aiuti in esenzione Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., e presa visione delle Disposizioni per l'ottenimento delle condizionalità ex ante aiuti di stato.
4. Tutta la documentazione di cui al Dossier di candidatura deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso e contenere tutti gli elementi essenziali ai fini della valutazione.
5. I documenti, laddove richiesto, devono essere sottoscritti esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa candidata.
6. La domanda di finanziamento deve essere presentata in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo (attualmente pari a € 16,00). Tale adempimento viene assolto mediante l'acquisto della marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e la data devono essere riportati sull'Allegato 1.A Domanda di finanziamento. La marca da bollo originale deve essere applicata su copia cartacea del medesimo allegato e deve essere conservata dall'impresa candidata e esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti.

Articolo 11) Come la Regione Abruzzo esamina le candidature

1. Le candidature pervenute per le due Linee di intervento sono esaminate su base quindicinale secondo l'ordine cronologico di invio, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. La verifica dei criteri di ricevibilità, consistente nella verifica del rispetto delle modalità di invio della candidatura e della tempistica, di cui all'art. 10.1, è assolta dalla piattaforma di candidatura in modalità automatica.
3. La verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, stabiliti in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, è effettuata dal Servizio competente entro 30 giorni, con riferimento al periodo temporale di cui al comma 1.
4. Sono considerate inammissibili le candidature che,
 - a) con riferimento alla conformità formale della candidatura:
 - i. risultino incomplete riguardo alla documentazione prevista dal Dossier di candidatura, come indicato all'art. 10, co.3;
 - ii. siano redatte in maniera incompleta, per cui risultano assenti elementi essenziali ai fini della valutazione secondo le previsioni di cui all'art. 10, co. 4;
 - iii. siano prive di sottoscrizione con firma digitale, secondo le disposizioni di cui all'art. 10,

- co. 5;
- b) con riferimento ai requisiti del proponente
- i. siano presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'art. 7;
- c) con riferimento ai requisiti del progetto
- i. non rispondano alle tipologie di attività previste all'art. 3;
- ii. prevedano attività le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto stabilito all'art. 5;
- iii. destinate a soggetti privi dei requisiti previsti all'art. 4.
5. Le condizioni di inammissibilità suddette sono compendiate dalle previsioni del principio del soccorso istruttorio, secondo quanto stabilito dal documento approvato dal Comitato di Sorveglianza che individua i criteri di selezione delle operazioni.
6. In applicazione del principio del soccorso istruttorio, la carenza di qualsiasi elemento formale, non direttamente riconducibile al formulario, è sanabile dal soggetto proponente, su richiesta dell'Amministrazione precedente.
7. L'inammissibilità della candidatura, originaria o determinata dal mancato riscontro alla richiesta derivante dall'applicazione del principio del soccorso istruttorio, comporta la conclusione del procedimento con rigetto della candidatura stessa.
8. I progetti a valere sulla Linea 1 sono sottoposti unicamente alla verifica delle condizioni di ammissibilità, considerato che il piano di riqualificazione professionale è oggetto di preventiva condivisione con la Regione Abruzzo secondo le previsioni di cui all'art. 44, co. 11 bis, del D.Lgs 148/2015. I progetti a valere sulla Linea 2 sono sottoposti alla verifica delle condizioni di ammissibilità e, ad esito positivo, alla valutazione di merito.
9. Pertanto, in esito alla verifica dei criteri di ammissibilità, per entrambe le Linee, con determinazione dirigenziale, sono approvati e pubblicati sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/europa gli elenchi delle candidature ammesse a finanziamento (Linea 1) e di quelle ammesse a valutazione di merito (Linea 2), nonché gli elenchi delle candidature inammissibili, con le relative motivazioni.
10. La pubblicazione degli elenchi delle candidature inammissibili, con relativa motivazione, assolve ogni onere di comunicazione a carico dell'Amministrazione precedente; pertanto, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., entro i dieci giorni successivi a detta pubblicazione, i soggetti esclusi possono presentare eventuali controdeduzioni ovvero possono procedere a presentare nuova candidatura risolvendo le motivazioni di esclusione.
11. Per la sola Linea 2, tutti i progetti ammissibili sono sottoposti a valutazione di merito con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 da attribuirsi secondo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo	Modalità di assegnazione del punteggio
A. Efficacia della proposta	40/100	
1. Contributo del progetto alle priorità di cui agli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013	15	Contributo basso: 0-5 pt.
		Contributo medio: 6-10 pt.
		Contributo alto: 11-15 pt.

2. Numero e caratteristiche dei destinatari	15	2 pt. per ciascun destinatario, elevabile a 2,5 pt. qualora il destinatario rientri nelle categorie di cui all'art. 6, commi 5 e 6
3. Adesione ammessa da Regione Abruzzo alla Carta di Pescara (premierità di cui all'art. 7, co. 4)	10	Livello base: 3 punti
		Livello intermedio: 6 punti
		Livello avanzato: 10 punti
B Qualità della proposta	40/100	
1. Il progetto risponde ad effettivi fabbisogni aziendali	10	Rispondenza bassa: 0-2 pt. Rispondenza media: 3-6 pt. Rispondenza alta: 7-10 pt.
2. L'articolazione del progetto è chiara e dettagliata	10	Livello basso: 0-2 pt. Livello medio: 3-6 pt. Livello alto: 7-10 pt.
3. Sono presenti chiare strategie per l'innovazione di prodotto/processo o per accedere a nuovi segmenti di mercato/nuovi mercati	10	Presenti e poco chiare: 0-2 pt. Presenti e abbastanza chiare: 3-6 pt. Presenti e molto chiare: 7-10 pt.
4. Qualificazione del team dei docenti	10	Tutti i docenti sono di Fascia B: 0 pt. I docenti sono in parte di Fascia B e in parte di Fascia A: 5 pt. Tutti i docenti sono di Fascia A: 10 pt.
C. Efficienza della spesa	20/100	
1. Percentuale di cofinanziamento privato superiore al cofinanziamento obbligatorio previsto dal regime di riferimento (Allegato 3, Foglio Sovvenzione, G40-G31)	20	1 pt. per ogni punto percentuale intero superiore al cofinanziamento obbligatorio (l'eventuale presenza di quote decimali non è oggetto di valutazione)

8. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che totalizzino un punteggio inferiore a 60/100 o che totalizzino un valore pari a zero in riferimento ai Criteri A o B.
9. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, viene data precedenza al soggetto che ottiene il punteggio più alto con riferimento al Criterio B - Efficacia. In caso di parità viene assegnata la priorità in base all'ordine di arrivo delle candidature, come risultante dalla data di trasmissione telematica.
10. Alla valutazione di merito, secondo i criteri individuati nella Griglia di cui al precedente comma 7, provvede, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'ammissibilità, apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento.
11. Conclusa la valutazione di merito, la competente Commissione ne trasmette gli esiti al Dirigente del Servizio Formazione ed Orientamento professionale - DPG009 che procede all'invio della documentazione al competente Ufficio di controllo di I livello per la verifica sulle procedure di selezione.
12. Ad esito positivo di tale verifica il Dirigente competente, con proprio atto, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e l'elenco dei progetti esclusi, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione, e provvede alla pubblicazione degli esiti sul sito www.regione.abruzzo.it/europa.
13. Per entrambe le Linee di intervento:

- nel caso in cui le risorse residue non fossero sufficienti a finanziare interamente l'ultima posizione utile in graduatoria, la stessa potrà essere finanziata parzialmente fino a concorrenza dell'importo rimanente, ferma restando la proposta progettuale come presentata in sede di candidatura;
- la pubblicazione degli elenchi delle candidature escluse, con relativa motivazione, assolve ogni onere di comunicazione a carico dell'Amministrazione procedente; pertanto, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., entro i dieci giorni successivi a detta pubblicazione, i soggetti esclusi possono presentare eventuali controdeduzioni.

14. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Articolo 12) Cosa deve fare l'impresa una volta che il progetto è stato finanziato?

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso, l'Intervento finanziabile si realizza nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione e Controllo relativo al PO FSE 2014-2020 e nel vigente Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione.
2. A seguito della pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie, il Responsabile di Azione per la Programmazione procede alla predisposizione e all'invio dei provvedimenti di concessione. L'impresa, entro i 30 giorni successivi, pena la revoca, deve procedere all'invio della comunicazione di avvio attività.
3. Gli interventi formativi devono essere conclusi entro 8 mesi dalla comunicazione di avvio, salvo proroga da concedersi solo in conseguenza di eventi obiettivi, circostanziati ed imprevedibili.
4. È consentita la modifica del numero e della tipologia degli allievi purché sia accordata dalla Regione Abruzzo preventiva autorizzazione e purché tale modifica non incida sui requisiti di ammissibilità e sui punteggi di riferimento dei criteri di valutazione di merito.
5. L'erogazione del finanziamento avviene in due fasi successive:
 - a. anticipo del 40% del finanziamento pubblico assegnato da richiedersi, entro il raggiungimento del 30% delle ore corso erogate, presentando apposita richiesta corredata da garanzia fidejussoria a copertura dell'intero costo pubblico dell'intervento. La polizza deve avere scadenza a 24 mesi successivi alla data di conclusione dell'attività, con svincolo automatico. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi, che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente. In alternativa alla polizza è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al totale dell'incentivo da erogare. La Regione Abruzzo procede preventivamente al controllo della polizza direttamente presso la società che l'ha rilasciata. Qualora si rilevino anomalie/difficoltà si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni e/o modifiche e, nel caso di riscontrata irregolarità, alla revoca dell'affidamento con conseguente eventuale comunicazione alle competenti Autorità giudiziarie;
 - b. saldo, ad esito positivo della rendicontazione finale e previo raggiungimento dei seguenti risultati:
 - effettiva realizzazione e conclusione, da parte del beneficiario, dell'intero progetto

- formativo;
- formazione di un numero di allievi non inferiore all'80% di quelli inizialmente previsti in fase di candidatura;
 - numero di soggetti disabili o svantaggiati formati pari a quello eventualmente previsto in sede di candidatura;
 - frequenza di almeno il 70% delle ore previste dal progetto formativo (come da apposito registro) da parte di ogni singolo allievo.
6. Resta fermo il vincolo finanziario di cui all'art. 6 co. 3, relativo all'importo massimo di finanziamento pubblico concedibile per ciascun lavoratore formato⁴.
 7. Alla conclusione delle attività il beneficiario/attuatore trasmette entro il termine massimo di 30 giorni, tutta la documentazione relativa alla domanda di rimborso del saldo, anche se negativo o pari a zero, utilizzando l'Allegato 22 del Manuale dell'AdG ovvero tramite sistema informatico. Il predetto termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori 30 giorni, su specifica e motivata richiesta del beneficiario, previa autorizzazione espressa concessa dalla Regione Abruzzo non ricorrendo il silenzio assenso. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto comporta la **revoca** dell'intero finanziamento concesso, previa diffida.
 8. I curricula del personale impegnato nelle attività, interno ed esterno, aggiornati e **firmati in originale** e dai quali risulti evidente, per i docenti e i codocenti, l'appartenenza ad una delle fasce A o B della Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, devono essere disponibili in originale presso la sede di svolgimento delle attività formative e consegnati su richiesta dell'Amministrazione o di eventuali soggetti deputati al controllo. I curricula devono, inoltre, essere redatti in formato europeo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fronte retro di valido documento di identità. Copia degli stessi deve essere inviata unitamente al progetto formativo in sede di candidatura.
 9. Ulteriori disposizioni concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario possono, comunque, essere adottate dal competente Servizio DPG011 successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, in coerenza ed attuazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione relativo al POR FSE 2014-2020.

Articolo 13) Che cosa si intende per regime di aiuto "in esenzione"

6. Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, regolamento di esenzione generale articolo 31, come modificato con Reg (UE) n. 1084 del 21 giugno 2017, possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le imprese grandi, medie e piccole.
7. Le imprese vengono classificate in piccola, media e grande dimensione secondo la seguente definizione e secondo quanto dettagliato e disposto nell'art. 3 e seguenti dell'allegato I al Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.:
 - piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
 - media impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
 - grande impresa è un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (PMI).

⁴ Per lavoratore formato si intende colui che abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste dal progetto formativo.

8. Possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento del pagamento dell'aiuto dispongano di almeno una sede operativa nel territorio regionale, pena la revoca della concessione.
9. All'art. 1, par. 3, del Regolamento *de quo* sono stabiliti i settori esclusi.
10. Non possono beneficiare degli aiuti in esenzione le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
11. L'erogazione dei contributi in esenzione è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
12. La quota pubblica di finanziamento del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 31 del Reg (UE) 651/2014 e ss.mm.ii..
13. L'intensità di aiuto concedibile, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., rappresenta l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri.
14. Ai sensi dell'art. 6 il Regolamento *de quo* si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione che si realizza se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Articolo 14) Attuazione, monitoraggio e controllo

1. L'assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali di cui al presente Avviso è attribuito al Servizio Gestione FSE del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università che potrà adottare disposizioni e modulistica concernenti gli aspetti gestionali e finanziari in coerenza e in attuazione del Manuale dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014–2020.
2. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, attraverso i Servizi competenti.
3. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Ai fini degli obblighi di registrazione delle misure e degli aiuti individuali sul Registro nazionale di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017, gli uffici competenti provvedono all'adempimento in coerenza con le disposizioni del medesimo Decreto e con le procedure previste nel Manuale dell'Autorità di Gestione.

Articolo 15) Quando la sovvenzione può essere revocata?

1. La Regione Abruzzo procede alla revoca della sovvenzione, fatte salve le previsioni di cui al Sistema di Gestione e Controllo e al Manuale dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014–2020,

al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- a. mancata comunicazione di avvio attività entro i termini previsti dal presente Avviso;
- b. mancato raggiungimento di uno o più dei risultati previsti all'art. 12, comma 5, lett. b);
- c. riscontrata irregolarità della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. a);
- d. mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 7;
- e. intervento formativo concluso oltre i termini fissati (8 mesi più eventuale proroga);
- f. azienda priva di sede operativa sul territorio abruzzese al momento del primo pagamento;
- g. riscontrata falsità delle dichiarazioni rese in sede di candidatura ai sensi del DPR 445/2000;
- h. mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui alla cd. Clausola Deggedorf qualora l'impresa, entro il termine stabilito nella diffida, non abbia regolarizzato e comunicato l'avvenuta regolarizzazione.

Articolo 16) Informazione, pubblicità e controllo

1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 (UE) 1303/2013, se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.
3. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari da parte dell'AdG avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
4. Il presente regime prevede che, nel corso dei procedimenti per la concessione degli aiuti, saranno assicurati:

dal Servizio regionale competente in materia di aiuti di Stato:

a) il rispetto degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea dell'istituendo regime, attraverso il sistema SANI nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Reg. (UE) 651/2014;

b) il rispetto degli obblighi di relazione annuale, attraverso il sistema SARI, dei dati finanziari che il Servizio competente per la concessione degli aiuti deve fornire nel rispetto della tempistica che la CE annualmente stabilisce per il censimento;

dal Servizio competente per la concessione degli aiuti, in osservanza del D.M. 115/2017 recante il Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato:

a) il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale della misura di aiuto, come previsto dalle lettere a) e b) del paragrafo 1, dell'articolo 9 del Reg. (UE) 651/2014;

b) il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari degli aiuti

individuali ai sensi della lettera c) paragrafo 1 dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 per gli aiuti individuali superiori a € 500.000.

5. Il soggetto concedente ed i singoli beneficiari hanno l'obbligo di conservare per dieci anni a partire dalla data di concessione, delle informazioni e dei documenti giustificativi necessari a consentire alla Commissione Europea le verifiche del rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.
6. In caso di richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea il soggetto concedente e i singoli beneficiari degli aiuti a valere del presente regime, hanno l'obbligo di fornire alla Commissione stessa entro 20 giorni, o entro altro termine stabilito, tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per controllare la regolare applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.
7. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, i beneficiari degli aiuti di cui al presente regime, non possono riporre alcun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione degli stessi, qualora questi siano attribuiti in violazione degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, obblighi stabiliti ai fini della c.d. legalità degli aiuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 108 del TFUE.

Articolo 17) Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Articolo 18) Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Formazione ed Orientamento professionale - DPG009 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo.
2. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Saula Gambacorta, Responsabile dell'Ufficio Programmazione Politiche Formative e di Orientamento Professionale del Servizio DPG009 Formazione ed Orientamento Professionale.
3. Ai sensi dell'art. 1, del DM n. 115/2017, lettere q) ed r), il Dirigente del Servizio DPG009 è Autorità Responsabile e Soggetto concedente.
4. Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, **esclusivamente** attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.
5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.

Articolo 19) Allegati

1. Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
 - Allegato 1.A, Domanda di finanziamento in regola con l'imposta di bollo;
 - Allegato 2.A, Formulario di candidatura;
 - Allegato 3.A, Piano economico preventivo e prospetto di calcolo della sovvenzione (per

il quale vanno compilati il Foglio Piano Economico Preventivo e il Foglio Sovvenzione relativo alla specifica tipologia di impresa);

- Allegato 4.A, Dichiarazione di aiuti in esenzione Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., e presa visione delle Disposizioni per l'ottemperanza delle condizionalità ex ante aiuti di stato.

Articolo 20) Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

- Nota EGESIF_14-0017 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);

- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183"*;
- Decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"* e ss. mm. e ii.;
- D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 148, *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017 n. 96, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*;
- Decreto ministeriale del 31 maggio 2017 n. 115 *"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ss. mm. e ii."*;

- DGR n. 622 del 30 settembre 2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21 ottobre 2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- DGR n. 180 del 13 marzo 2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale

Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 e modificato con Decisione della CE n. C(2017) 5038 del 21 agosto 2017;

- DGR n. 307 del 15 giugno 2017, relativa alla attuazione del *Common Understanding* sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento DPE con la CE per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia;
- DGR n. 395 del 18 luglio 2017 recante "POR FERS Abruzzo 2014-2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FERS e POR FSE Abruzzo 2014-2020";
- DGR n. 526 del 26 settembre 2017, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019.
- Determinazione Direttoriale del 13 novembre 2017, n. DPA/194 - "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e allegati" – Novembre 2017;
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

APPENDICE – Elenco dei comuni ubicati nell’Area di Crisi Industriale complessa Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno

Ancarano

Civitella del Tronto

Sant'Egidio alla Vibrata

Valle Castellana

Alba Adriatica, Colonnella

Controguerra

Corropoli

Nereto

Sant'Omero

Torano Nuovo

Tortoreto

Martinsicuro